



**ORDINANZA n. 10408 del 02.05.2024**

**Prot.n.14466 del 03.05.2024**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA.**

### **IL SINDACO**

**Premesso che** frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di:

1. Siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi, i passaggi pedonali o la sede ferroviaria;
2. Rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
3. Piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade o delle rotaie, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
4. Piante incolte radicate in giardini e villette private;
5. Aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria o ferroviaria prospiciente;
6. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o delle rotaie;
7. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade o del confine ferroviario, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**Appurato** che lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree provoca pericolo per l'incolumità pubblica;

**Considerata** la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

**Ritenuto** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

**Accertato** che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

**Acclarata** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

**Ritenuto** necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;



**Ritenuto** altresì necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le rotaie, le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

**Atteso** quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità dei tracciati ferroviari, delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Policoro, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;

**Atteso che**, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciati;

**Richiamate** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 -31 - 33, del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.).

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57";

**Visti** gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

**Dato atto** che è stata attestata preventivamente con i pareri in calce espressi la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**Visto**, altresì, l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Considerato** che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione

**Dato atto** che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Matera in data **02.05.2024** con nota **prot.14374** ;

## **ORDINA**

Per tutto quanto in narrativa che si intende integralmente richiamato,

**A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:**



1. Taglio della vegetazione incolta radicata in giardini e villette private;
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le rotaie, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale o ferroviario;
8. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alla sede ferroviaria o alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle rotaie o strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
10. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
11. E' fatto obbligo a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;
12. Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 30 di SETTEMBRE è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

## **ORDINA, altresì,**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Policoro, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

## **AVVERTE**

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 02 giugno 2024, con avvertenza che, IN CASO DI INOSSERVANZA, SARA FACOLTA DI QUESTO COMUNE, TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE SUINDICATO, SENZA INDUGIO ED ULTERIORI ANALOGHI



**PROVVEDIMENTI, PROVVEDERE D'UFFICIO ED IN DANNO DEI TRASGRESSORI, ANCHE RICORRENDO ALL'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.**

Qualora venga accertata l'inadempienza si procederà d'ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi a carico dei soggetti inadempienti.

- Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.
- Il caso di mancata pulizia dei rifiuti e rimozione della vegetazione infestante presente nelle aree private, sarà applicata una sanzione pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 determinata ai sensi del punto 12 del vigente Regolamento di Igiene Urbana approvato con deliberazione di C.C.n.12 del 20.05.2014.
- Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;
- In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i., salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio.

**Gli inadempienti saranno anche responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 650 del c.p..**

**DEMANDA**

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

**DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on- line sino al 30 settembre 2024 e sul sito Istituzionale del Comune.

**INFORMA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Policoro. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
- venga resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- **sia trasmessa mediante P.E.C. alla:**
  - Prefettura di Matera (PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it);
  - Alla Regione Basilicata: Ufficio Protezione Civile - P.E.C.: [ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it);
  - A RFI (rete ferroviaria italiana) P.E.C.: .rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it



- Al Corpo Forestale dello Stato: P.E.C.: fnt42664@pec.carabinieri.it  
P.E.C.: fnt42669@pec.carabinieri.it
- Al Comando Vigili del Fuoco: P.E.C. com.matera@cert.vigilfuoco.it  
P.E.C.: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;
- Al Consorzio di Bonifica: P.E.C: consorzio@pec.bonificabasilicata.it
- Alla Regione Basilicata: P.E.C. ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- Questura di Matera P.E.C.: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it  
P.E.C.: dipps150.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia di Stato Policoro P.E.C.: dipps150.5300@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri – P.E.C.: tmt29044@pec.carabineiri.it
- Al Dirigente del V Settore – Sede
- Al Comando di polizia locale - Sede

**IL SINDACO**

**Policoro, lì 03.05.2024**

**F.to      Avv. Enrico BIANCO**

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL V SETTORE  
F.to      Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO

- Non necessita di Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche, non avendo il presente provvedimento riflessi sul bilancio dell'Ente.
- Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE FINANZIARIO  
F.to      Dott. Ivan VITALE